



QUESITI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art. 60 DLGS 50/2016

Servizio di pulizie uffici e magazzino di Scafati, fabbricati di stazione e punti blu, piste, piazzali e cabine di stazione, piazzole e aree limitrofe, compresa la vuotatura dei cestini, pertinenze autostradali in merito alla raccolta e lo smaltimento di carcasse di animali, facchinaggio interno.

Codice Appalto:C.I. SAM 2767

Importo complessivo dell'Accordo: € 1.231.335,24, IVA esclusa, di cui € 22.780,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Codice Identificativo Intervento (CIG) 763651183A

QUESITO N. 1

DOMANDA: “Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di fornire il seguente chiarimento:
Chiede di sapere se il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali può essere soddisfatto mediante ricorso al subappalto. In caso di risposta affermativa, si chiede se nella terna di subappaltatori è possibile indicare un'impresa che si occupa di servizi ambientali e due, invece, che si occupano di pulizia.

RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto si precisa che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara può essere soddisfatto mediante ricorso al subappalto, come meglio specificato al punto 9 del medesimo Disciplinare di gara.

Non vi è invece la possibilità di indicare nella terna di subappaltatori un soggetto che si occupi di servizi ambientale unitamente a ulteriori n. 2 soggetti per i servizi di pulizia, in quanto ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. *“Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara”*.

QUESITO N. 2

DOMANDA: Il disciplinare di gara, al punto 7.1.B, prevede tra i requisiti di partecipazione il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 classe F o superiore in relazione al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento delle carcasse animali.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 185, comma 2, lettera c) del Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006 e smi) esclude dalla disciplina dei rifiuti *“le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002”*. La richiesta dell'iscrizione all'Albo per lo svolgimento dell'attività in parola appare dunque inappropriata.

RISPOSTA: Si conferma la prescrizione di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara che richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in relazione all'attività di prelievo, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali, con le modalità previste dal Capitolato Speciale in quanto la giurisprudenza ha chiarito che *“In tema di gestione dei rifiuti, anche*



dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774" (Cassazione penale, sez. III, 04/11/2008, n. 45057).

QUESITO N. 3

DOMANDA: Con riferimento:

1. ai requisiti di fatturato specifico (art. 7.2 lett. d) del disciplinare) e di capacità tecnica (servizi analoghi) (art. 7.3 lettera e del disciplinare) si chiede di confermare se, in considerazione della peculiarità dei servizi appaltati (che richiedono specifiche competenze ed abilità rispetto al normale servizio di pulizia di uffici), sia necessario ed a pena di esclusione che almeno parte del fatturato o dei servizi analoghi comprenda anche i servizi di pulizia dei posti di manutenzione e delle cabine di esazione pedaggi.
2. alla clausola sociale (art. 25 del disciplinare) che non prevede esplicitamente precisi obblighi di riassunzione del personale esistente ed il mantenimento degli orari e dei livelli occupazionali ma solo l'obbligo di assumere *"prioritariamente"* il personale attualmente impiegato sul cantiere, se sia possibile per il concorrente, in applicazione della propria libertà organizzativa ed imprenditoriale, ridurre (giustificatamente) il numero dei dipendenti impiegati, il numero di ore eseguite da ciascun dipendente e/o di rinegoziare il livello contrattuale o la tipologia di contratto attualmente applicato. La presente richiesta viene formulata per garantire la par condicio dei concorrenti e di evitare che l'impresa uscente risulti svantaggiata rispetto ad eventuali competitor che presentino monte ore ridotti e/o applichino contratti più vantaggiosi.
3. Si chiede se sono ammessi allegati alla relazione tecnica : Es.: Le Schede illustrative di cui al punto T3.2 possono essere inserite come allegati e quindi non essere conteggiate nel limite di pagine richieste dal disciplinare di gara.

RISPOSTA: Con riferimento ai quesiti posti:

1. Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. d) è sufficiente aver eseguito attività nel medesimo settore imprenditoriale oggetto della gara per l'importo ivi richiesto.
Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.3 lett. e) saranno considerati analoghi e quindi "equivalenti", come già precisato al medesimo punto 7.3 lett. b), i servizi di pulizia di fabbricati in edifici comparabili dal punto delle dimensioni, delle caratteristiche e della tipologia di locali a quelli oggetto dell'appalto.
2. Il Disciplinare di gara prevede che *"(...) ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (...) garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81."*
L'operatore economico subentrante potrà, pertanto, entro i limiti previsti dal CCNL ed in base all'organizzazione del servizio secondo le prestazioni e prescrizioni risultanti dagli elaborati di appalto nonché delle eventuali proposte migliorative risultanti



dall'offerta tecnica presentata ai sensi dei punti 16 e 18 del Disciplinare di gara.

A tal proposito si precisa che il CCNL-Pulizia/multiservizi, art. 4, disciplina l'avvicendamento di appaltatori con due ipotesi:

- assunzione *"a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali"*, purché il lavoratore risulti essere dipendente dell'appaltatore uscente da almeno quattro mesi;
- assunzione *"con modificazioni di termini, condizioni e prestazioni contrattuali"*: in questo caso, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in sede istituzionale (direzione territoriale del lavoro), o in sede sindacale, si incontreranno per un esame della situazione *"al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità"*.

La seconda ipotesi non risulta applicabile al presente appalto in quanto le prestazioni previste dal Capitolato tecnico sono invariate rispetto al precedente contratto. Nel caso di specie dunque, verificandosi una *"cessazione dell'appalto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali"*, il contratto collettivo di riferimento pone, in capo all'operatore economico subentrante, l'obbligo di mantenere i rapporti lavorativi in essere.

4. Il numero di facciate massimo previste per la relazione tecnica è comprensivo di eventuali allegati. Le Schede illustrative di cui al punto T3.2 dovranno, pertanto, essere parte integrante della relazione e verranno conteggiate nel limite di pagine richieste dal disciplinare di gara.

QUESITO N. 4

- DOMANDA:**
1. È possibile partecipare alla gara in associazione temporanea d'impresa verticale?
 2. Nel caso fosse prevista la partecipazione alla suddetta gara in associazione d'impresa verticale, ogni impresa partecipante sia capogruppo sia mandante sono tenute a presentare la propria garanzia provvisoria?
 3. Della certificazione di cui al punto nr. 7.3 lettera f (uni eni iso 9001:2015) può essere presentata solo l'avvenuta richiesta oppure bisogna essere in possesso degli originali/copie conformi?

- RISPOSTA:** Con riferimento ai quesiti posti:
1. Come precisato al punto 5 del Disciplinare di gara *"(...) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice (...) "* È, pertanto possibile partecipare in raggruppamento di tipo verticale in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali e la mandante quelle indicate come secondarie.
 2. Come previsto al punto 10 del Disciplinare di gara la garanzia dovrà *"(...) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo (...) "*. La disposizione è conforme, del resto, all'art. 93, comma 1, del d.lgs.



n. 50/2016, il quale dispone che “(...) *In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (...)*”.

3. La certificazione di cui al punto 7.3 lett. f) del Disciplinare di gara deve essere in possesso del concorrente al momento della presentazione dell'offerta.

QUESITO N. 5

DOMANDA: In riferimento alla procedura in oggetto, la presente per chiedere delucidazioni in merito all'importo, indicato all'art. 3 del Disciplinare di Gara, che la stazione appaltante ha stimato per la manodopera, pari ad € 972.282,46. Precisamente si chiede che tabella FISE di riferimento è stata utilizzata e se tale importo rappresenta un valore limite, al di sotto del quale le offerte non verranno prese in considerazione.

RISPOSTA: L'importo della manodopera è stato determinato mediante l'applicazione delle Tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 13.02.2014. . L'importo indicato al paragrafo 3 del Disciplinare, in coerenza con l'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, rappresenta la stima operata dalla Stazione Appaltante dei costi della manodopera, parametrati sulla base delle Tabelle Ministeriali e del contratto collettivo di riferimento prima richiamati. Le offerte degli operatori economici dovranno in ogni caso rispettare i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

QUESITO N. 6

DOMANDA: In rif. all'art. 15.3.1 punto 6) del Disciplinare di Gara e precisamente in riferimento alla seguente dichiarazione: “*Limitatamente allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di [...] oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di [...]*” Il comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 recita: “*Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:*

- a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- e) *noli a freddo di macchinari;*
- f) *fornitura di ferro lavorato;*
- g) *noli a caldo;*
- h) *autotrasporti per conto di terzi;*
- i) *guardiania dei cantieri.*”

Pertanto, non essendo contemplata in tale elenco l'attività di servizi di pulizia, facchinaggio e tutti gli altri servizi oggetto di gara, Vi chiediamo se il requisito di iscrizione alla White List sia da intendersi comunque propedeutico per la partecipazione alla gara in questione.

RISPOSTA: La previsione di cui al punto 13.3.1.6 è circoscritta all'attività di prelievo, trasporto e



smaltimento delle carcasse di animali per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m. e i. e degli artt. 8 e 9 del d.m. Ambiente 28/04/1998 n. 406 nella categoria 5) – Classe F) o superiori.

L'iscrizione alla White List ovvero la dichiarazione "(...) di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di (...)” resta a carico del soggetto esecutore del servizio che, può essere il concorrente singolo ovvero costituito in R.T.I. ovvero un subappaltatore, come precisato al punto 9 del Disciplinare di gara.

Ciò detto, in mancanza della relativa iscrizione nella White List, la partecipazione alla gara è ammessa comunque anche in presenza della sola richiesta di iscrizione presso la competente Prefettura da parte del soggetto esecutore dello specifico servizio.

QUESITO N. 7

DOMANDA: Il punto 6 REQUISITI GENERALI, del disciplinare di gara si chiede il possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa "cosiddetta White list"

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Nonostante la scrivente sia un'impresa che svolge attività prevalente di servizi di pulizia e può partecipare alla gara in oggetto in quanto il servizio di punta e relativo a : servizio di pulizia uffici e magazzino di scaffati fabbricati di stazione e punti blu piste piazzali e cabine di esazione piazzole e aree limitrofe compresa la vuotatura dei cestini e facchinaggio interno derattizzazione e disinfezione. si specifica che i servizi sopra richiamati nessuno escluso sono tutti servizi svolti dalla scrivente

Il requisito di iscrizione alla white-list è reso obbligatorio dal servizio secondario di trasporto rifiuti, attività che necessariamente dev'essere svolta da imprese iscritte alla predetta lista.

Le imprese che svolgono solo servizi di pulizia tra le quali la scrivente, non sono - e non possono - iscriversi alla white-list, pertanto si chiede di confermare che quel requisito (iscrizione white list) è da intendersi nel senso, che nell'ipotetico caso in cui il servizio di pulizia e il servizio secondario siano svolti da due imprese differenti, l'obbligo di iscrizione alla white-list e l'iscrizione all'albo gestori ambientali, valga solo per chi effettua il trasporto rifiuto

RISPOSTA: V. risposta al quesito n. 6



QUESITO N. 8

DOMANDA: Si richiede il computo metrico e l'elenco prezzi relativamente alle attività da svolgere per poter effettuare una valutazione tecnico-economica.

RISPOSTA: Si rappresenta che per la determinazione del costo del personale sono state utilizzate le Tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 13.02.2014. Relativamente alla richiesta di computo metrico la scrivente Società evidenzia che le quantità e la frequenza delle attività richiesta risultano dal capitolato Speciale di Appalto e dagli elaborati grafici disponibili sul profilo del Committente unitamente alla ulteriore documentazione tecnico amministrativa. Nella predetta documentazione sono richiamate anche le specifiche tecniche dei materiali da utilizzare per l'espletamento del servizio.

QUESITO N. 9

DOMANDA: In riferimento alla gara in oggetto si richiede di poter soddisfare il requisito di cui al punto 7.2 lett. d) del disciplinare di gara (fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2015-2016-2017) non inferiore a € 400.000,00) esclusivamente con servizi di pulizia uffici.

RISPOSTA: Per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7.2 lett. d) è sufficiente aver eseguito attività nel medesimo settore imprenditoriale oggetto della gara per l'importo ivi richiesto è, pertanto, possibile dimostrare il possesso del requisito con servizi di pulizia uffici.

QUESITO N. 10

DOMANDA: Chiede di sapere qual è il requisito inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali richiesto per la partecipazione alla gara. Nello specifico, si comunica che a pagina n. 5 del disciplinare di gara è chiesta l'iscrizione nella categoria 5) Classe F) o superiore, mentre a pagina 16 del capitolato è richiesta l'iscrizione nella categoria 1 classe F o superiore, comprensiva delle sottocategorie D4 e D6, e nella categoria 4) classe F o superiore. Inoltre, si chiede di sapere se le "Piazzole di sosta di emergenza solo sabato e domenica" indicate nel file excel "Lista offerta prezzi unitari" siano correttamente riferite a 12 mesi o se trattasi di refuso in quanto l'appalto ha durata 24 mesi.

RISPOSTA: Per la partecipazione alla gara è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 5) – Classe F) o superiori, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara (vedi anche quesiti 2 e 6).

Per quanto attiene la quantità relativa alle "Piazzole di sosta di emergenza solo sabato e domenica" di cui alla "Lista offerta prezzi unitari" si conferma la quantità indicata (12), perché da eseguirsi solo per 6 mesi all'anno.

QUESITO N. 11

DOMANDA:

1 A pagina 11 del capitolato tecnico di appalto è previsto che la Contraente debba allegare una dichiarazione sostitutiva (...) nella quale attesti:

- il possesso dell'autorizzazione regionale al TRASPORTO di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (Regolamento CE N.1069/2009 in corso di validità e l'eventuale possesso di un impianto di transito);
- di aver stipulato contratto con impianto/i di trasformazione debitamente autorizzati dalle competenti Autorità, corredato di dichiarazione di disponibilità al



titolare/legale rappresentante dell'impianto/i ai quali intende dell'incenerimento delle carcasse raccolte lungo la sede autostradale,
in alternativa

- il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali - categoria 5 per il trasporto di rifiuti (CER 18.02.02* - 18.02.03 - 02.02 .03) qualora la carcassa animale fosse classificata "rifiuto" per essere conferita ad impianto di smaltimento/incenerimento e relativa autorizzazione rilasciata.

Si richiede di precisare se per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali - categoria 5 per il trasporto di rifiuti (CER 18.02.02* - 18.02.03 - 02.02 .03) o se è necessario anche il possesso dell'autorizzazione regionale al trasporto di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (Regolamento CE N.1069/2009 in corso di validità e l'eventuale possesso di un impianto di transito;

2 Sempre con riferimento a quanto descritto nel capitolato tecnico di appalto articolo 11:

Si richiede, nel caso fosse sufficiente per la partecipazione alla gara il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti categoria 5 di precisare se:

- è necessario produrre dichiarazione di aver stipulato contratto con impianto di trasformazione debitamente autorizzato dalla competenti autorità corredato di dichiarazione di disponibilità al servizio rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell'impianto al quale intende conferire ai fini dell'incenerimento della carcasse raccolte sulla sede autostradale.
- È sufficiente presentare dichiarazione di disponibilità al servizio rilasciata dal titolare/legale rappresentante dell'impianto al quale intende conferire ai fini dell'incenerimento della carcasse raccolte sulla sede autostradale.
- Ovvero se deve essere presentata dichiarazione di aver stipulato un contratto con impianto di trasformazione debitamente autorizzato dalla competenti autorità.

RISPOSTA:

- 1** Per la partecipazione alla gara è necessaria/sufficiente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 5) – Classe F) o superiori, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara. (vedi anche risposte ai quesiti 2 e 6);
- 2** Come previsto da Disciplinare di gara per la partecipazione alla gara occorre dimostrare il solo possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 5 classe f o superiori da parte del concorrente singolo/ riunito o degli eventuali subappaltatori individuati con la terna.

QUESITO N. 12

DOMANDA: Si chiede, inoltre, se è ammessa la partecipazione in A.T.I. verticale, come di seguito configurato:

- Azienda A in qualità di mandataria (...) sola attività di pulizia, derattizzazione e disinfezione;
- Azienda B in qualità di mandante (...) attività secondaria di prelievo, trasporto e smaltimento carcasse animali.

RISPOSTA: È possibile partecipare in A.T.I. verticale con la configurazione prospettata. (vedi anche risposta al quesito n. 4).

QUESITO N. 13
DOMANDA:

1. La Scrivente è in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui all'art.m 212 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 8 e 9 del D.M. Ambiente 28/04/1998 n. 406, nella categoria 8 classe F – Iscrizione n. NA13693 del 23/01/2014, per l'attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, avvalendosi di fornitori aventi specifici requisiti richiesti, quindi, con la seguente iscrizione è possibile occuparsi dello "smaltimento" di qualsiasi tipo di rifiuti, rilasciando idoneo modello F.I.R. con l'indicazione del Gruppo Samir come produttore/intermediario. Pertanto, Vi chiediamo se quanto esposto sia sufficiente per soddisfare il requisito di cui al punto 7.1.b) per la partecipazione alla gara.
2. Si prega voler chiarire se le alla voce A "Attività a frequenza programmata" all'Id. n° 7 "piazzole di sosta di emergenza solo Sabato e Domenica" indicate nel file excel "lista offerta prezzi unitari" siano da considerarsi visto che, nel prospetto "stima del servizio", non è indicato il succitato punto 7. Si prega voler chiarire se è un refuso o in alternativa revisionare il modello "Stima del servizio" con indicazione tra l'altro dell'incidenza economica.
3. Si prega voler chiarire se le alla voce B "Attività a frequenza non programmata" all'Id. n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicate nel file excel "lista offerta prezzi unitari" nella colonna riferita alle quantità ore/interventi stimati (su 24 mesi) è diverso rispetto a quanto indicato, nel prospetto "stima del servizio". Si prega voler chiarire se è un refuso o in alternativa revisionare il modello "Stima del servizio" con indicazione tra l'altro dell'incidenza economica.

RISPOSTA:

1. Si conferma che per la partecipazione alla gara è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 5) – Classe F) o superiori, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara. (vedi anche risposte ai quesiti 2, 6 e 11);
2. Nel punto 6 della "Stima del Servizio" sono state computate unitariamente entrambe le attività di cui ai punti 6 e 7 della "lista offerta prezzi unitari".
L'importo esposto costituisce un importo medio tra le attività standard (previste 5/7 tutte le settimane dell'anno) e le ulteriori aggiuntive (previste di sabato e domenica per solo 6 mesi l'anno). In dettaglio, dette attività sono così suddivise:

FABBRICATI e PIAZZOLE

Id	Descrizione	U.M.	Quantità	Canone mensile (€) in base alle frequenze programmate	TOTALE
6	Piazzole di sosta di emergenza	mes e	12*2	7.841,77	188.202,48
7	Piazzole di sosta di emergenza solo sabato e domenica	mes e	6*2	3.920,88	47.050,56
	Canone medio per l'attività di pulizia nel suo complesso	mes e	12*2	9.802,21	235.253,04

3. Si conferma che trattasi di refuso e che le quantità corrette sono quelle riportate nella "Stima del Servizio", da riportarsi nel file excel "lista offerta prezzi unitari", in quanto editabile.

QUESITO N. 14

DOMANDA: In relazione alla procedura in oggetto e alla risposta posta al quesito n. 5, la presente per chiedere un'ulteriore delucidazione relativamente all'importo indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara (pari ad € 972.282,46).

Il quesito a cui Voi avete risposto era stato posto in quanto, suddividendo l'importo annuo da Voi stimato per la manodopera (€ 486.141,23) con il monte ore annuo (pari ad 31.046,40 ore) ne risulta un importo orario pari ad € 15,65.

Il suddetto importo orario non viene contemplato dalle Tabelle Ministeriali a cui si fa riferimento, in quanto relativamente al 2° livello viene attribuito un costo orario di € 15,94, al 3° un costo orario di € 16,73 e al 4° un costo orario di € 17,61.

Quanto sopra risulta anche dal seguente conteggio della manodopera :

LIVELLO	QUALIFICA	N°	ORE ANNO	€ ORA	€ MESE	€ ANNO
3	Operaio	8	16.128,00	€ 16,39	€ 22.028,16	€ 264.337,92
3	Operaio	1	1.008,00	€ 16,39	€ 1.376,76	€ 16.521,12
3	Operaio	2	3.628,80	€ 16,39	€ 4.956,34	€ 59.476,03
2	Operaio	1	756,00	€ 15,63	€ 984,69	€ 11.816,28
2	Operaio	1	957,60	€ 15,63	€ 1.247,27	€ 14.967,29
2	Operaio	1	1.008,00	€ 15,63	€ 1.312,92	€ 15.755,04
2	Operaio	1	1.512,00	€ 15,63	€ 1.969,38	€ 23.632,56
4	Operaio	3	6.048,00	€ 17,24	€ 8.688,96	€ 104.267,52
Totali		18	31.046,40	////	€ 42.564,48	€ 510.773,76

Dal quale si evince un importo annuo di € 510.773,76 e una differenza di € 24.632,53.

Per quanto sopra esposto, si chiede gentilmente un'ulteriore chiarimento in merito all'importo relativo alla manodopera da voi stimato.

RISPOSTA: Da una verifica effettuata è stato rilevato un mero errore materiale nell'elaborato "Tabella Inquadramento ed Orario Pulizie", in quanto il numero dei dipendenti impiegati nella esecuzione del servizio è pari a 17 anziché a 18. L'unità da non considerare è inquadrata al III livello per un monte ore settimanale pari a 36. In relazione a quanto sopra, si confermano i costi del personale indicati nel Disciplinare di gara.

QUESITO N. 15

DOMANDA: Fermo restando il costo della manodopera inderogabile e i tempi per l'esecuzione delle varie attività, nonché la vs. precisazione che l'offerta da presentare deve essere inferiore alla base d'asta, si fa presente che si sono riscontrate delle incongruenze tra quanto indicato/calcolato nell'allegato "Stima del servizio" e quanto richiesto nell'allegato di offerta "Lista offerta prezzi unitari". In particolare, a titolo di esempio ma non esaustivo:

- nella stima alla sezione A non è stato quotato il canone per le piazzole di soste di emergenza solo sabato e domenica che, invece, viene richiesto nella lista offerta;
- nella stima alla sezione B le quantità ore/intervento stimati (su 24 mesi) non corrispondono a quelle indicate nella lista offerta. Ad esempio nella stima alla voce "prestazione oraria addetto pulizie feriali" le ore quotate sono n. 150 mentre nella lista offerta sono n. 200.



Pertanto, al fine di poter esprimere un'offerta seria e congrua si richiedono vs. determinazioni in merito.

RISPOSTA: Vedi risposte al quesito n. 13

QUESITO N. 16

DOMANDA: Con la presente si effettuano le seguenti richieste di chiarimenti:

Poiché il punto T.4 prevede la presentazione di schede tecniche che risultano aggiuntive rispetto agli allegati grafici si richiede se la risposta al quesito n.3 è da intendersi modificativo al disciplinare.

RISPOSTA: La risposta al quesito n. 3 non è modificativa del Disciplinare di gara perché relativa alle "Schede Illustrative" di cui alla sottosezione T3.2. Con riferimento alla sottosezione T.4, si conferma la previsione di gara per cui le schede tecniche richieste sono da considerarsi aggiuntive. È stato, inoltre, rilevato il seguente refuso alla medesima sottosezione T.4: "(...) di cui al successivo punto 13.6 del presente Disciplinare".

QUESITO N. 17

DOMANDA:

1. Dalla lettura delle risposte al quesito n° 13, si chiede di voler confermare che le quantità da inserire nel file excel denominato "Lista offerta prezzi unitari 2767" siano effettivamente quelle riportate nel file "stima del servizio" alle quali il concorrente sarà vincolato in caso di aggiudicazione dell'appalto.
2. Si chiede, inoltre, di voler chiarire se detto documento debba essere inserito nella busta "C-offerta economica" oppure se l'offerta da sottoporre sia unicamente quella contenuta nel file word "modello di offerta economica 2767".
3. Relativamente alla stima dei costi della manodopera da inserire in offerta, alla luce delle risposte fornite al quesito n° 14, la scrivente società osserva che anche riducendo il numero dei dipendenti impiegati nella esecuzione del servizio da 18 a 17, non considerando l'unità inquadrata al 3° livello per un monte ore settimanale pari a 36 ore, applicando il costo medio orario contenuto nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 13.02.2014 "Campania – Operai – Luglio 2013" (giusta risposta al quesito n° 5), non si ottiene il valore stimato dalla Stazione Appaltante pari a €. 972.282,46.

Pertanto, anche in virtù di quanto indicato nella risposta al quesito n° 3 relativamente all'obbligo posto in capo all'operatore economico subentrante di mantenere i rapporti lavorativi in essere senza possibilità di modificare il monte ore degli addetti al servizio in funzione di una diversa organizzazione imprenditoriale, si rende necessario che la Stazione Appaltante specifichi in maniera più precisa e puntuale le modalità di calcolo della propria stima, esplicitando per ciascun livello, il rispettivo costo orario considerato.

Il calcolo effettuato dalla scrivente società, ha infatti restituito il seguente risultato:

Tabella di Calcolo (omissis)

Totale € 1.013.234,56

RISPOSTA:

1. Si conferma che le quantità da considerare nella compilazione della “Lista Offerta prezzi Unitari” sono solo ed esclusivamente quelle risultanti dalla “Stima del Servizio”, anche secondo i chiarimenti già forniti con la risposta al quesito 13;
2. Si conferma che la busta economica dovrà contenere sia l’offerta di cui al file “Modello di Offerta Economica 2667” che la “Lista Offerta prezzi Unitari”, entrambi sottoscritti con le modalità di cui ai punti 15.1 e 17 del Disciplinare di gara;
3. Da una ulteriore verifica da parte degli organi tecnici della stazione appaltante è stato effettivamente riscontrato un errore materiale nel Disciplinare di gara nel calcolo dell’importo dei costi della manodopera. I costi stimati per la manodopera devono intendersi pari a circa € 1.013.000,00, così determinato:

<i>Num. Dip.</i>	<i>h/sett.</i>	<i>livello inq.</i>	<i>Ore mensili</i>	<i>costo orario</i>	<i>tot. Costo del lavoro mensile</i>	<i>tot. Anno costo del lavoro</i>	<i>tot. biennale costo del lavoro</i>
8	40	3	173,3	€ 16,73	€ 23.194,47	€ 278.333,66	556.667,328
3	40	4	173,3	€ 17,61	€ 9.155,44	€ 109.865,27	219.730,536
1	36	3	156	€ 16,73	€ 2.609,88	€ 31.318,56	62.637,12
1	20	3	87	€ 16,73	€ 1.455,51	€ 17.466,12	34.932,24
1	15	2	65	€ 15,94	€ 1.036,10	€ 12.433,20	24866,40
1	19	2	82	€ 15,94	€ 1.307,08	€ 15.684,96	31.369,92
1	20	2	87	€ 15,94	€ 1.386,78	€ 16.641,36	33.282,72
1	30	2	130	€ 15,94	€ 2.072,20	€ 24.866,40	49.732,80
17					€ 42.217,46	€ 506.609,53	€ 1.013.219,06

La diversa stima contenuta nel disciplinare deve ritenersi frutto di un mero errore di calcolo, restano, pertanto, ferme tutte le indicazioni previste nella documentazione di gara, ivi compreso il valore complessivo dell’appalto.

QUESITO N. 18

DOMANDA:

1. Relativamente all’attività a frequenza programmata “Lavaggio vetri fabbricato di direzione al CDN”, di sapere se la quantità interventi stimati è pari a n. 3 come previsto dalla stima effettuata da codesta spett.le S.A. o se pari a n. 4 come indicato nel modello LISTA OFFERTA PREZZI UNITARI. Nel secondo caso, sarebbe errato il prezzo unitario indicato nella stima pari ad € 5.241,72;
2. Di sapere se, relativamente al modello “LISTA OFFERTA PREZZI UNITARI”, sezione “C Attività a chiamata”, voce “Derattizzazione e disinfestazione”, attività id 1 “Attività A – canone”, trattasi di refuso in quanto questo tipo di attività è già correttamente inserita nella sezione “A attività a frequenza programmata” e quindi si chiede se può essere cancellata dal modello;
3. Relativamente alle attività a frequenza non programmata, ID 7 Ablazione chimica acciai di pista – piste con colonnine viacard/casse automatiche e ID 10 Verniciatura gambe pensiline stazione in cemento, e visto che non sono state effettuate delle stime da codesta S.A., ma è stato solo inserito il prezzo unitario pari a € 14,50 per entrambe le attività, si chiede di sapere se è corretto nella compilazione del modello “LISTA OFFERTA PREZZI UNITARI”



comportarsi nello stesso modo e quindi inserire solo il prezzo unitario e non il totale.

RISPOSTA:

1. Si conferma che gli interventi da effettuare è pari a 3 e che la quantità riportata nella “Lista Offerta Prezzi Unitari” è errata. Il relativo importo riportato nella stima del servizio è corretto. A tal proposito si richiama anche la risposta fornita al quesito n. 17 punto 1.
2. Si conferma il rifiuto, in quanto le attività di derattizzazione a canone sono già previste al punto A.IV della stima del servizio. Pertanto, alla sezione “C Attività a chiamata”, la voce “Derattizzazione e disinfestazione”, attività id 1 “Attività A – canone”, può essere eliminata dal modello “Lista Offerta Prezzi Unitari”;
3. Le attività di cui ai punti ID7 e ID10 di cui al punto B.I della “Stima del Servizio” non debbono essere quotate. La “Lista Offerta prezzi Unitari” va modificata in tal senso, eliminando le suddette voci.

QUESITO N. 19

DOMANDA:

Con riferimento all'art.9 del disciplinare di gara la scrivente società non essendo in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'espletamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento carcasse animali dovrebbe subappaltare il suddetto servizio ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) così come si evidenzia all'art.9 del Disciplinare. Considerato che l'art.3 del Disciplinare specifica che l'importo del servizio sopraindicato è pari ad € 18.264,37 e cioè risulta essere inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intero appalto, pertanto la suddetta attività può non ritenersi un subappalto bensì un subcontratto , così come esplicitato in maniera inequivocabile al comma 2 dell' art. 105. Pertanto vogliate confermare che non è necessario in sede di gara dichiarare di subappaltare tale servizio indicando la terna in quanto così previsto al comma 2 dell'art.105 "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contratante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati"

RISPOSTA:

Si premette che:

1. il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara è indispensabile per la partecipazione alla gara;
2. la Stazione Appaltante al fine di favorire la massima partecipazione alla gara ha esteso la possibilità di dimostrare il possesso del suddetto requisito anche ai sensi di quanto prescritto al punto 9 del Disciplinare di gara: *“Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'espletamento del servizio di Prelievo trasporto e smaltimento carcasse animali, dovrà essere obbligatoriamente individuato un subappaltatore in possesso delle adeguate autorizzazioni per l'espletamento del servizio, **pena l'esclusione dalla gara.**”*
3. il comma 2 dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. precisa che *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”;*
4. sempre il comma 2 dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. individua tutte quelle fattispecie aventi ad oggetto *“(…) attività ovunque espletate che richiedono*



l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo (...)” che “(...) se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (...)” costituiscono comunque subappalto.

La ratio della norma è quindi quella di individuare fattispecie particolari che pur non essendo subappalto di parte delle prestazioni oggetto del contratto (nel caso specifico il servizio di rimozione della carcasse di animali dalla sede autostradale) sono assimilabili - per incidenza percentuale, economica e per incidenza della manodopera - al subappalto.

Si rappresenta, inoltre, che il comma 6 del medesimo art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori qualora i servizi “ (...) *indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (...)*”.

Per quanto sopra esposto si confermano, pertanto, l'obbligatorietà del possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara nonché dell'indicazione della terna di subappaltatori di cui al punto 9 del Disciplinare di gara.